



COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA GIUSTO

D.P.R. PROT. N. 870 DEL 12/01/2022

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ex Art. 141 del TUEL

N° 133 del Registro 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 15:30 nella Sede di Palazzo di Città, il Commissario con i poteri del Consiglio Comunale, tratta gli argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Eugenio DE CARLO

Il Dott. Simone SIMEONE, nella qualità di Dirigente della Direzione Entrate Comunali – Innovazione Tecnologica e di Responsabile della Transizione al Digitale dell’Ente, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. approvato con D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm. e ii., relaziona e propone quanto segue:

Visti

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm. ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato I al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visti inoltre,

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 1. “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 2. “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 3. “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il

primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Taranto, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ager Puglia;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 45.301.955,00;

Evidenziato che;

- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad € **44.809.241,00**;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) altri allegati richiesti a supporto di quanto dichiarato.

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione n. 203 del 26 maggio 2022, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato Ager Puglia, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla

validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giustamente il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...”* per cui *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).*

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le annualità 2020 e 2021 relativamente al Comune di Taranto è complessivamente pari ad € 35.051.179,52;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Visto il vigente Regolamento TARI Comunale, che conferma le esenzioni e le riduzioni TARI disposte dallo stesso così come deliberate negli anni precedenti, da finanziare con risorse diverse dai proventi della tari e ritenuto necessario assumere specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista al Cap. 10041 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sufficientemente capiente;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (**Allegato**), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato Ager Puglia, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 44.809.241,00, *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 15.465.429,00

COSTI VARIABILI € 29.343.812,00

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene determinata utilizzando il criterio storico di ripartizione adottato già negli anni precedenti attribuendo alle Ud il 59% del costo complessivo e alle Und il restante 41%;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 31.07.2020 di conferma delle tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 dando atto che non sono risultati conguagli tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati con la conferma delle tariffe 2019. Per l'anno 2021 invece non risulta validamente deliberate le relative tariffe.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui alla **Tabella B**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile...”*.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.

Dato atto che l'art. 57-bis del D.L. 124/2019 ha disposto la deroga ai coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti fino a diversa regolamentazione di ARERA consentendo ope-leggis di variare i coefficienti minimi e massimi di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b nella misura massima del 50% in diminuzione o in aumento;

Dato altresì atto che per le UD i coefficienti Kb sono stati applicati nella misura massima prevista dalla tabella 2 di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999 per tutte le UD e variati entro la misura massima ammessa dalla deroga, mentre per le UND i coefficienti Kc e Kd sono stati applicati nella misura minima prevista per tutte le UND e variati entro il limite massimo ammesso, come da prospetto allegato B alla presente.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento TARI approvato con Deliberazione C.C. n. 110/2021;

Tutto quanto sopra premesso, considerato, dato atto e ritenuto

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'adozione del seguente schema di deliberazione:

- a) di approvare per l'anno 2022, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato Ager Puglia, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento (All. B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati nonché il prospetto riepilogativo delle tariffe della TARI 2022 (All. C);
- b) di quantificare in € 44.809.241,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c) di applicare i coefficienti di graduazione delle tariffe avvalendosi del disposto dell'art. 1, c. 652 della L. 147/2013 come integrato e modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019;
- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
- e) di stabilire, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento TARI vigente, le seguenti nuove scadenze delle rate della TARI 2022:
- | | |
|--------------|--------------------------|
| • 1 RATA | 31 LUGLIO 2022 |
| • 2 RATA | 30 SETTEMBRE 2022 |
| • 3 RATA | 30 NOVEMBRE 2022 |
| • 4 RATA | 31 GENNAIO 2023; |
| • RATA UNICA | 30 NOVEMBRE 2022; |
- f) di stabilire che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2022 deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno 2021, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2022 al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter
- g) di confermare le esenzioni e le riduzioni TARI come disposte dal vigente regolamento TARI da finanziare con risorse diverse dai proventi della tari e ritenuto necessario assumere specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sufficientemente capiente;

- h) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- i) di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
- j) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Il Dirigente

Dott. Simone Simeone

**IL COMMISSARIO STAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

LETTA la relazione – proposta avanzata dal Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Innovazione Tecnologica, depositata in atti;

VISTO il Decreto Prefettizio prot. n. 65876 del 26/11/2021;

VISTO il Decreto Prefettizio prot. n. 65935 del 26/11/2021;

VISTO il Decreto Prefettizio prot. n. 70917 del 20.12.2021;

VISTO il DPR N. 870 DEL 12/01/2022;

Visti i seguenti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

parere di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Innovazione Tecnologica, espresso in data 30/05/2022,

F.to Dott. Simone SIMEONE;

parere di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria, espresso in data 30/05/2022,

F.to dott. Stefano LANZA;

DATO ATTO del Visto espresso dai Subcommissari sul frontespizio della proposta così come approvata, agli Atti del servizio Assistenza agli Organi Istituzionali – Ufficio Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 870 del 12/01/2022;

VISTO il Regolamento Tari approvato con deliberazione di C. C. n. 110 del 23/06/2021;

Dato Atto della propria competenza ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 TUEL, nell'esercizio delle relative funzioni;

Con la partecipazione del Commissario Straordinario, Vincenzo Cardellicchio e dei Subcommissari, dott.ssa Maria Luisa Ruocco, Dott.ssa Daniela Buccoliero e Dott. Michele Albertini, alle ore 15:30,

DELIBERA

- a) di approvare per l'anno 2022, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato Ager Puglia, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento (All. B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati nonché il prospetto riepilogativo delle tariffe della TARI 2022 (All. C);
- b) di quantificare in € 44.809.241,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c) di applicare i coefficienti di graduazione delle tariffe avvalendosi del disposto dell'art. 1, c. 652 della L. 147/2013 come integrato e modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019;
- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
- e) di stabilire, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento TARI vigente, le seguenti nuove scadenze delle rate della TARI 2022:
- | | |
|--------------|--------------------------|
| • 1 RATA | 31 LUGLIO 2022 |
| • 2 RATA | 30 SETTEMBRE 2022 |
| • 3 RATA | 30 NOVEMBRE 2022 |
| • 4 RATA | 31 GENNAIO 2023; |
| • RATA UNICA | 30 NOVEMBRE 2022; |
- f) di stabilire che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2022 deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno 2021, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe

deliberate per l'anno 2022 al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter

- g)** di confermare le esenzioni e le riduzioni TARI come disposte dal vigente regolamento TARI da finanziare con risorse diverse dai proventi della tari e ritenuto necessario assumere specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sufficientemente capiente;
- h)** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- i)** di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
- j)** di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Infine, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

Il Commissario
Dott. Vincenzo Cardellicchio

Il Segretario Generale
Dott. Eugenio DE CARLO

(atto sottoscritto digitalmente)

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 203 del 26 maggio 2022

OGGETTO: Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 *“ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “*
- La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 *“ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) “*
- Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 , convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 *“ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo “ in particolare l’art. 3 bis*
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)”*.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 *“ Attuazione della Direttiva UE 2018 /851 che modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio “*
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 *“ Attuazione della Direttiva UE 2018/850 che modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche “*
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani “*
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”*.

- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “ *Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2*”
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “ *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità , nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025 “*
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “ *Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani “*
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*” di seguito denominata AGER .

PREMESSO CHE

A) L’Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a*

beneficio dell'utenza"(lett. c);*"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f); - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h); *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a

valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E)La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale 2022-2025* – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un

successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F) All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G) All'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità.

Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

H) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9” *in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all’aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all’Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l’Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno*

antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti. “

I) Con la successiva determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione del MTR-2

L) Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n. 116/2020 .

Altresì l'art 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che”Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.

M) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito di seguito AGER .

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

Ai sensi dell'art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

N) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2020 costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) .

O) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

All'uopo si evidenzia che con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 la Regione Puglia in applicazione dell'art. 6 della delibera ARERA n. 363/2021 ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi " delegando AGER quale soggetto competente all'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 7 della citata delibera secondo quanto prescritto dagli art.li 23 e seguenti del MTR-2

P) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7 , delibera n 363/2021).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 7 delibera n. 363/2021 come da relazioni allegate.

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
- La delibera n. 363/2021 e l'allegato MTR 2 – ARERA
- La delibera n. 15/2022 e l'allegato TQRIF ARERA
- La determina n. 2/DRIF/2021 art 30 comma 5
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- La D.G.R. n. 2251/2021 ;
- la D.G.R. n. 1532/2021;
- la D.G.R. n. 1903/2021;
- la D.G.R. n. 450/2022;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363 /2021 e del MTR -2 allegato dei seguenti Comuni: Orta Nova, Taranto e Mesagne.
Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;
- 2) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 6 della Delibera n. 363/2021;

- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 26 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO



RELAZIONE DI VALIDAZIONE

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363 /2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025 – MTR2 .

La citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 7, la predisposizione da parte del Gestore del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 .

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 7 comma 4 delibera n.363).

L'art. 28 del MTR2 specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza , la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Con determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 sono stati provati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria in particolare il piano economico finanziario quadriennale , lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema di dichiarazione di veridicità

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis d.l.n. 138/2011 convertito con l.n. 148/2011 .

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" di seguito denominata AGER .

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

Ambito Tariffario

L'Ambito Tariffario della presente relazione è costituito dal Comune di Taranto, pur facendo parte dell'A.R.O. Ta/3, costituito con convenzione ex art. 30 TUEL, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 24/2012 quale sub ambito per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Il servizio viene svolto da AMIU Taranto Spa società partecipata dal Comune di Taranto mediante affidamento in house providing e ne consegue che nell'ambito del periodo regolatorio 2022-2025 non è previsto avvicendamento gestionale .

Soggetti Gestori

Le attività di “gestione della tariffa” e “rapporti con gli utenti” sono di competenza del Comune di Taranto . Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune di Taranto nel suo PEF con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 8 del MTR2 in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

La ditta Amiu Taranto Spa svolge i seguenti servizi: Raccolta e trasporto rifiuti urbani -Il modello di raccolta delle frazioni secco residuo, organico, carta e cartone, multimateriale e vetro è di stradale di prossimità ; Spazzamento meccanizzato e manuale e lavaggio strade nonché la gestione dei 5 centri di raccolta ubicati nel territorio comunale .

Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si fa rilevare che nella Regione Puglia non vi sono gestori integrati atteso che la legge regionale n. 24/2012 ha disciplinato il ciclo della gestione dei rifiuti suddividendoli in due segmenti, da una parte il servizio di raccolta e trasporto di competenza dei sub ambiti denominati ARO, e dall'altra il trattamento, il recupero e lo smaltimento di competenza dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale ottimale.

Alla luce di tale sistema di governance la Regione Puglia, in applicazione della delibera n. 363/2021 ARERA e dell'allegato MTR2, ha proceduto con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 ad individuare ai sensi dell'art. 6 della citata delibera n. 363 gli impianti di chiusura del ciclo “ minimi” delegando l'AGER agli adempimenti di cui all'art. 7 della stessa delibera . Ad ogni buon conto si riportano gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento ove vengono conferiti i rifiuti prodotti sul territorio comunale secondo la frazione merceologica :

Rifiuto indifferenziato – impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di C_{ss} gestito da Cisa Spa, Massafra (Ta) – impianto di incenerimento con recupero di energia gestito da Appia Energy srl , Massafra (Ta) – impianto di discarica gestito da Italcave Spa , Taranto .

Frazione Organica – impianto di trattamento della Forsu , compostaggio gestito da Amiu Taranto Spa , Taranto.

Attività di validazione

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione prodotta dai gestori e dai comuni ai fini della validazione del PEF 2022-2025 è stata la

seguinte:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 4 alla determina n. 2/DRIF/2021;
- Rendiconto di gestione dell'anno 2020;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 determina n. 2/DRIF/2021;
- Delibera di presa d'atto del PEF 2021;
- Piano Economico Finanziario quadriennale

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla determina n. 2/DRIF/2021 ;
- Bilancio di esercizio 2020 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 determina n. 2/DRIF/2021;
- Piano Economico Finanziario quadriennale

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

La ditta Amiu Taranto Spa , all'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati al Comune .

La verifica della metodologia di applicazione del MTR 2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 363/2021;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF secondo quanto prescritto dalla Determina n. 2/DRIF/2021 contenente:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
- il modello gestionale e organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio;

Dall'analisi della documentazioni prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si dà atto che è stato determinato il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita così come da tabella allegata .

Per la determinazione del coefficiente di produttività X_a si è proceduto secondo quanto disciplinato dall'art. 5 MTR 2 considerando le risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021) individuando i valori di γ_1 e γ_2 secondo quanto prescritto dal MTR 2 ed indicando il giudizio sul livello di qualità ambientale sulla base delle valutazioni compiute.

Tali valutazioni sono state esplicitate nella tabella allegata sub 5.1

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto che sono state compiute tutte le verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzati dai gestori nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 comma 2,3 e 4 del MTR2

Valorizzazione dei fattori di sharing

Con riferimento alla modalità di individuazione dei fattori di sharing relativi ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI si evidenzia che il valore di \square è stato determinato sulla

base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 così come esplicitata nella tabella allegata .

Per quanto concerne la determinazione del fattore b si è proceduto sulla base dei livelli di raccolta differenziata sotto il profilo quantitativo e qualitativo considerando l'output recuperato in virtù delle performance rappresentate dal gestore.

Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Preliminarmente si precisa che il valore del MTR del gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti è inferiore rispetto al canone annuale determinato.

Relativamente all'equilibrio economico finanziario si specifica che, dopo la determinazione del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio, l'amministrazione comunale ed il gestore, così come rappresentato, ritengono che la determinazione del valore delle entrate tariffarie massime definito mediante l'applicazione del limite di crescita annuale nella misura innanzi indicata può essere congruo potendo garantire l'equilibrio economico finanziario .

Ulteriori Detrazioni

Nel PEF allegato sono state indicate le voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'art.1.4 precisando che il contributo MIUR si riferisce all'anno 2021

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2022			2023			2024			2025		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
TVa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif	15.562.954	15.474.572	31.037.526									
TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif	13.157.321	2.879.513	16.036.833									
Ta=TVa+TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.720.275	18.354.085	47.074.360									

Verifica del limite di crescita												
<i>rpia</i>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,30%			0,30%			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			1,40%			1,40%			1,40%			1,40%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			45.301.955			45.936.182			46.579.289			47.074.360
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			45.301.955			45.936.182			46.579.289			47.074.360
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			29.836.526			30.470.753			31.037.526			31.037.526
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			15.465.429			15.465.429			15.541.762			16.036.833
SUPERAMENTO DEL LIMITE?			SI			SI			SI			NO
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2			NO			NO			NO			NO

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

	2022	2023	2024	2025
% RD	25%	25%	25%	25%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (y1,)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y2,)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
y1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
y2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
y	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
1+y	0,3	0,3	0,3	0,3
Qualità ambientale delle prestazioni	INSODDISFACENTE O INTE	INSODDISFACENTE O INTE	INSODDISFACENTE O INTE	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO
CUeff2020 [cent€/kg]	39,53	42,71	43,31	43,91
Benchmark di riferimento [cent€/kg]	33,96	33,96	33,96	33,96
Xa	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

	2022	2023	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I	SCHEMA I	SCHEMA I	SCHEMA I
QLa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente C116

	2022	2023	2024	2025
C116a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PC _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

	2022			2023			2024			2025		
	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO
CO _{exp,116,TV,a}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CQ _{expTV,a}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COI _{expTV,a}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2022			2023			2024			2025		
	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO
CO _{exp,116,TF,a}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CQ _{expTF,a}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COI _{expTF,a}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

	2022			2023			2024			2025		
	AMIU TARANTO SPA	0	SI									
AMM _a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACC _a	0	0	85.879	0	0	85.879	0	0	85.879	0	0	85.879
R _a	0	0	485.525	0	0	485.525	0	0	485.525	0	0	485.525
R _{LUC,a}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CK _{Lprop,a}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CK _a	0	0	571.405	0	0	571.405	0	0	571.405	0	0	571.405

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori?	SI															
	2022				2023				2024				2025			
	AMIU TARANTO SPA	0	OMUNE DI TARANT	valore unico	AMIU TARANTO SPA	0	OMUNE DI TARANT	valore unico	AMIU TARANTO SPA	0	OMUNE DI TARANT	valore unico	AMIU TARANTO SPA	0	OMUNE DI TARANT	valore unico
b	0	0	0	0,6	0	0	0	0,6	0	0	0	0,6	0	0	0	0,6
wa	0,4				0,4				0,4				0,4			

SI

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

	2022			2023			2024			2025		
	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO	AMIU TARANTO SPA	0	COMUNE DI TARANTO
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.11 Ulteriori detrazioni

	2022			2023			2024			2025		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			492.714			492.714			492.714			492.714
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-

SI

2022			
Ambito tariffario: COMUNE DI TARANTO			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	6.678.395	195.230	6.873.625
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	8.479.612	8.479.612
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	3.266.350	3.266.350
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	8.884.559	-	8.884.559
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	967.848	967.848
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	812.993	812.993
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{totTV}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	0	3.145.372	3.145.372
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	15.562.954	14.273.572	29.836.526
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.460.081	-	6.460.081
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	672.617	672.617
Costi generali di gestione CGG	6.697.239	-	6.697.239
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	80.302	80.302
Costi comuni CC	6.697.239	752.918	7.450.158
Ammortamenti Amm	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	0	1.555.190	1.555.190
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	13.157.321	2.308.108	15.465.429
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.720.275	18.354.085	47.074.360
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.720.275	16.581.680	45.301.955
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	0	0	25%
q _{0,2} ton	0	0	101.142,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg	0	0	39,53
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	33,96
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁	0	0	-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂	0	0	-0,30
Totale γ	0	0	-0,70
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0	0	0,30
Verifica del limite di crescita			
r _{pi}	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	0	0	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	0	0	1,40%
(1+ρ)	0	0	1,0140
ΣT ₀	0	0	45.301.955
ΣTV ₀₋₁	0	0	33.323.325
ΣTF ₀₋₁	0	0	11.353.159
ΣT ₀₋₁	0	0	44.676.484
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁	0	0	1,0140
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	45.301.955
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})	0	0	-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	15.562.954	14.273.572	29.836.526
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.157.321	2.308.108	15.465.429
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	28.720.275	16.581.680	45.301.955
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	492.714
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	29.343.812
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	15.465.429
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	44.809.241
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

2023			
Ambito tariffario: COMUNE DI TARANTO			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	6.678.395	205.599	6.883.995
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	8.929.986	8.929.986
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	3.439.834	3.439.834
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	8.884.559	-	8.884.559
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	967.848	967.848
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	812.993	812.993
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{totTV}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	0	3.145.372	3.145.372
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	15.562.954	14.907.799	30.470.753
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.460.081	-	6.460.081
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	672.617	672.617
Costi generali di gestione CGG	6.697.239	-	6.697.239
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	80.302	80.302
Costi comuni CC	6.697.239	752.918	7.450.158
Ammortamenti Amm	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	0	1.555.190	1.555.190
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	13.157.321	2.308.108	15.465.429
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.720.275	18.354.085	47.074.360
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.720.275	17.215.907	45.936.182
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	0	0	25%
q _{0,2} ton	0	0	104.610,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg	0	0	42,71
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	33,96
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁	0	0	-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂	0	0	-0,30
Totale γ	0	0	-0,70
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0	0	0,30
Verifica del limite di crescita			
r _{pi}	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	0	0	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	0	0	1,40%
(1+ρ)	0	0	1,0140
ΣT ₀	0	0	45.936.182
ΣTV ₀₋₁	0	0	29.836.526
ΣTF ₀₋₁	0	0	15.465.429
ΣT ₀₋₁	0	0	45.301.955
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁	0	0	1,0140
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	45.936.182
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})	0	0	-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	15.562.954	14.907.799	30.470.753
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.157.321	2.308.108	15.465.429
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	28.720.275	17.215.907	45.936.182
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	492.714
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	29.978.040
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	15.465.429
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	45.443.468
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

2024			
Ambito tariffario: COMUNE DI TARANTO			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	6.678.395	214.866	6.893.261
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	9.332.460	9.332.460
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	3.594.867	3.594.867
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	8.884.559	-	8.884.559
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	967.848	967.848
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	812.993	812.993
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCto _{TV}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	0	3.145.372	3.145.372
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	15.562.954	15.474.572	31.037.526
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.460.081	-	6.460.081
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	672.617	672.617
Costi generali di gestione CGG	6.697.239	-	6.697.239
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	80.302	80.302
Costi comuni CC	6.697.239	752.918	7.450.158
Ammortamenti Amm	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	76.334	76.334
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	76.334	76.334
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	76.334	76.334
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	0	1.555.190	1.555.190
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	13.157.321	2.384.442	15.541.762
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.720.275	18.354.085	47.074.360
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.720.275	17.859.014	46.579.289
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	0	0	25%
q _{0,2} ton	0	0	104.610,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg	0	0	43,31
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	33,96
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁	0	0	-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂	0	0	-0,30
Totale γ	0	0	-0,70
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	0	0	0,30
Verifica del limite di crescita			
r _{pi}	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	0	0	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	0	0	1,40%
(1+ρ)	0	0	1,0140
ΣT ₀	0	0	46.579.289
ΣTV ₀₋₁	0	0	30.470.753
ΣTF ₀₋₁	0	0	15.465.429
ΣT ₀₋₁	0	0	45.936.182
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁	0	0	1,0140
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	46.579.289
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})	0	0	-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	15.562.954	15.474.572	31.037.526
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.157.321	2.384.442	15.541.762
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	28.720.275	17.859.014	46.579.289
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	492.714
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	30.544.813
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	15.541.762
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	46.086.575
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

2025			
Ambito tariffario: COMUNE DI TARANTO			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	6.678.395	214.866	6.893.261
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	9.332.460	9.332.460
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	3.594.867	3.594.867
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	8.884.559	-	8.884.559
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	967.848	967.848
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	812.993	812.993
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{totTV}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	0	3.145.372	3.145.372
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	15.562.954	15.474.572	31.037.526
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.460.081	-	6.460.081
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	672.617	672.617
Costi generali di gestione CGG	6.697.239	-	6.697.239
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	80.302	80.302
Costi comuni CC	6.697.239	752.918	7.450.158
Ammortamenti Amm	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	85.879	85.879
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	85.879	85.879
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	485.525	485.525
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	571.405	571.405
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	0	1.555.190	1.555.190
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	13.157.321	2.879.513	16.036.833
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.720.275	18.354.085	47.074.360
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	28.720.275	18.354.085	47.074.360
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %	0	0	25%
q _{0,2} ton	0	0	104.610,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg	0	0	43,91
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	0	0	33,96
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁	0	0	-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂	0	0	-0,30
Totale γ	0	0	-0,70
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0	0	0,30
Verifica del limite di crescita			
r _{pi}	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	0	0	0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	0	0	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆	0	0	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	0	0	1,40%
(1+ρ)	0	0	1,0140
ΣT ₀	0	0	47.074.360
ΣTV ₀₋₁	0	0	31.037.526
ΣTF ₀₋₁	0	0	15.541.762
ΣT ₀₋₁	0	0	46.579.289
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁	0	0	1,0106
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	0	0	47.074.360
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})	0	0	-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	15.562.954	15.474.572	31.037.526
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.157.321	2.879.513	16.036.833
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	28.720.275	18.354.085	47.074.360
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0	0	492.714
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	0	0	-
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	30.544.813
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	16.036.833
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	0	0	46.581.646
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

COMUNE DI TARANTO

CATEGORIA	2022			
	Ka	Kb	TF (€/mq)	TV (€/utenza)
1 OCCUPANTE	0,81	0,75	€ 1,00764	€ 112,51593
2 OCCUPANTI	0,94	1,40	€ 1,16935	€ 209,47115
3 OCCUPANTI	1,02	1,80	€ 1,26887	€ 269,32005
4 OCCUPANTI	1,09	2,20	€ 1,35595	€ 329,16895
5 OCCUPANTI	1,10	2,90	€ 1,36839	€ 433,90453
6 OCCUPANTI	1,06	3,40	€ 1,31863	€ 508,71565

CATEGORIA	2022			
	Kc	Kd	TF (€/mq)	TV (€/mq)
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	4,00	€ 1,74617	€ 2,90302
02 - Cinematografi e teatri	0,33	2,90	€ 1,28053	€ 2,10469
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,54	4,79	€ 2,07678	€ 3,47455
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	6,55	€ 2,44464	€ 4,75370
05 - Stabilimenti balneari	0,35	3,23	€ 1,35813	€ 2,34129
06 - Esposizioni, autosaloni	0,34	3,15	€ 1,31933	€ 2,28656
07 - Alberghi con ristorante	1,30	13,13	€ 5,05226	€ 9,53000
08 - Alberghi senza ristorante	0,85	8,60	€ 3,29833	€ 6,24149
8.01 B&B	0,85	Kb	€ 3,29833	Tariffa UD
09 - Case di cura e riposo	0,90	7,90	€ 3,49234	€ 5,73346
10 - Ospedali	0,86	7,90	€ 3,33713	€ 5,73600
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,10	11,89	€ 4,27812	€ 8,62560
12 - Banche ed istituti di credito	0,72	6,30	€ 2,77680	€ 4,57378
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	0,95	11,08	€ 3,67860	€ 8,03846
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	13,22	€ 4,64171	€ 9,59448
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	0,56	5,80	€ 2,17301	€ 4,20865
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,19	11,59	€ 4,61766	€ 8,41498
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	11,31	€ 4,61766	€ 8,20510
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	0,77	7,31	€ 2,98789	€ 5,30396
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	8,59	€ 3,53115	€ 6,23511
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	2,90	€ 1,28053	€ 2,10469
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	4,21	€ 1,74617	€ 3,05216
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,70	18,23	€ 6,59665	€ 13,22775
23 - Mense, birrerie, amburgherie	1,28	16,48	€ 4,94749	€ 11,96157
24 - Bar, caffè, pasticceria	1,28	16,40	€ 4,96689	€ 11,90485
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	1,56	15,49	€ 6,05340	€ 11,24485
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	15,33	€ 6,05340	€ 11,12292
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	23,85	€ 8,57565	€ 17,30715
28 - Ipermercati di generi misti	1,65	16,80	€ 6,40263	€ 12,19123
29 - Banchi di mercato generi alimentari	1,68	18,04	€ 6,49964	€ 13,09453
30 - Discoteche, night club	1,16	10,20	€ 4,49193	€ 7,40270

CATEGORIA	2022	
	TF (€/mq)	TV (€/utenza)
1 OCCUPANTE	€ 1,00764	€ 112,51593
2 OCCUPANTI	€ 1,16935	€ 209,47115
3 OCCUPANTI	€ 1,26887	€ 269,32005
4 OCCUPANTI	€ 1,35595	€ 329,16895
5 OCCUPANTI	€ 1,36839	€ 433,90453
6 OCCUPANTI	€ 1,31863	€ 508,71565

CATEGORIA	2022	
	TF (€/mq)	TV (€/mq)
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,74617	€ 2,90302
02 - Cinematografi e teatri	€ 1,28053	€ 2,10469
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 2,07678	€ 3,47455
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 2,44464	€ 4,75370
05 - Stabilimenti balneari	€ 1,35813	€ 2,34129
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 1,31933	€ 2,28656
07 - Alberghi con ristorante	€ 5,05226	€ 9,53000
08 - Alberghi senza ristorante	€ 3,29833	€ 6,24149
8.01 B&B	€ 3,29833	Tariffa UD
09 - Case di cura e riposo	€ 3,49234	€ 5,73346
10 - Ospedali	€ 3,33713	€ 5,73600
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 4,27812	€ 8,62560
12 - Banche ed istituti di credito	€ 2,77680	€ 4,57378
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 3,67860	€ 8,03846
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,64171	€ 9,59448
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 2,17301	€ 4,20865
16 - Banche di mercato beni durevoli	€ 4,61766	€ 8,41498
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 4,61766	€ 8,20510
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	€ 2,98789	€ 5,30396
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 3,53115	€ 6,23511
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,28053	€ 2,10469
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,74617	€ 3,05216
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 6,59665	€ 13,22775
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 4,94749	€ 11,96157
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 4,96689	€ 11,90485
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 6,05340	€ 11,24485
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 6,05340	€ 11,12292
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 8,57565	€ 17,30715
28 - Ipermercati di generi misti	€ 6,40263	€ 12,19123
29 - Banche di mercato generi alimentari	€ 6,49964	€ 13,09453
30 - Discoteche, night club	€ 4,49193	€ 7,40270